

## CONVENZIONE APICOLTORI "ASPROMIELE"

### ELEMENTI ESSENZIALI PER L'INSERIMENTO IN CONVENZIONE:

Tutti gli apicoltori

- a) Devono essere registrati nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) dichiarando gli alveari detenuti unitamente alla loro collocazione come da normativa vigente
- b) Devono essere Soci di Aspromiele e/o Abbonati alla rivista L'Apis (Editore e Proprietario Aspromiele) ed usufruire del servizio di gestione pratiche fatta da L'Apis/Aspromiele

**CONTRAENTE CONVENZIONE:** Aspromiele

**ASSICURATI:** i singoli Soci aderenti e/o abbonati e utilizzatori (vd. articolo precedente)

**DURATA CONVENZIONE:** dal 30.04.2020 al 30.04.2021 (senza tacito rinnovo) durante la quale i soci potranno aderire alle condizioni di copertura

**DEFINIZIONI** vengono così integrate:

- **ARNIA** = contenitore, per il ricovero delle Api, prevalentemente di legno con alcune versioni in polistirolo od altro materiale espanso
- **ALVEARE** = l'insieme dell'Arnia con la Famiglia di Api raccolte nel Favo compreso il relativo Favo
- **APIARIO** = l'insieme degli Alveari / Sciami / Apidea
- **APIDEA** = mini-nucleo adibito alla fecondazione delle Api Regine
- **AZIENDA APISTICA** = l'insieme degli Apiari
- **FAVO** = è un raggruppamento di telaini costituito da celle esagonali a base di cera d'api, contenuto nell'Arnia e/o nel Melario, per consentire alle Api di immagazzinare Miele e Polline
- **FUSTO / MATURATORE** = contenitore in acciaio inox adibito allo stoccaggio del Miele
- **MELARIO** = cassetta senza fondo né coperchio, quadrata o rettangolare: è posizionato sopra l'Arnia ed è destinato a contenere i Favi in cui le api, nel periodo di raccolta, depositano il Miele [il valore rientra nella partita Attrezzatura].
- **SCIAME / NUCLEO** = si intende la famiglia di Api dell'Alveare non ancora produttivo

### GARANZIA OPERANTE: FURTO

#### - VALORE DEI BENI ASSICURATI:

- per l'**Alveare** convenzionalmente si attribuisce un valore pari ad **€ 250,00**
- per il **Favo** convenzionalmente si attribuisce un valore pari ad **€ 200,00**
- per lo **Sciame / Nucleo** convenzionalmente si attribuisce un valore pari ad **€ 150,00**
- per l'**Apidea** convenzionalmente si attribuisce un valore pari ad **€ 50,00**
- per l'**Arnia** convenzionalmente si attribuisce un valore pari ad **€ 50,00**

#### - UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI:

si precisa che gli Alveari / Sciami / Apidea sono assicurati ovunque siano ubicati, anche al di fuori dell'azienda agricola. **Come da normativa vigente l'Apicoltore è tenuto a comunicare alla BDNA (Banca Dati Nazionale Apicoltori) gli spostamenti effettuati.**

**- LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AI BENI ASSICURATI:**

limitatamente agli Alveari / Sciami / Apidea la somma massima annualmente rimborsabile è pari al **40%** del totale degli Alveari / Sciami / Apidea denunciati alla BDN [Banca Dati Nazionale] con il limite di **€ 40.000,00**; la garanzia è da ritenersi operativa sia per le Aziende agricole stabilmente abitate che per le Aziende agricole non stabilmente abitate, ed opera con uno **scoperto, per ogni singolo sinistro, del 10% ed il minimo di € 400,00.**